

COMUNE DI MAZZANO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera consiliare n. 70 del 26/11/2010 e modificato
con delibera consiliare n. 24 del 30/10/2024

Sommario

- Art. 1 - Finalità e criteri generali
- Art. 2 - Modalità di attuazione del servizio
- Art. 3 - Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso
- Art. 4 - Modalità per l'erogazione del servizio – iscrizione/ritiro
- Art. 5 - Modalità di compartecipazione e di pagamento
- Art. 6 - Obblighi dei genitori – autorizzazione
- Art. 7 - Accompagnamento sugli scuolabus
- Art. 8 - Comportamento degli utenti
- Art. 9 - Comportamento degli autisti
- Art. 10 – Servizio di trasporto per attività scolastiche ed extra scolastiche
- Art. 11 – Cause d'impedimento a svolgere il servizio
- Art. 12 – Provvedimenti
- Art. 13 – Rinvio alla normativa vigente
- Art. 14 – Norme transitorie

Art. 1

Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola di competenza da parte dell'utenza.
2. Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa, degli scolari che frequentano:
 - la scuola dell'Infanzia;
 - la scuola Primaria;
 - la scuola Secondaria di I Grado.
3. Il servizio è erogato ai residenti del Comune di Mazzano

Art. 2

Modalità di attuazione del servizio

1. Il Comune di Mazzano garantisce lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico degli alunni tramite l'affidamento a ditta esterna.
- Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico.

Art. 3

Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso

1. L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno scolastico, predispone un piano annuale di trasporto scolastico con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto Comprensivo e delle domande di iscrizione al servizio presentate dai genitori, previo parere del servizio di polizia municipale e del servizio tecnico.
2. I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi.
3. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste.
4. Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.
5. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni saranno programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali o segnati con relativa segnaletica verticale, tenuto conto di quanto previsto in materia di trasporto ai sensi della normativa regolante la materia.
6. Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto che verrà comunicato all'utenza prima dell'avvio del servizio.
7. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato.
8. Nel viaggio di andata, per quanto riguarda la scuola dell'Infanzia e la scuola Primaria, è istituito un servizio di vigilanza che opera dal momento dell'arrivo davanti alla scuola, dove gli alunni saranno presi in consegna da personale scolastico; nel percorso di ritorno, il servizio opererà dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo, con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato al Comune.
9. I genitori dei minori dei due ordini di scuola di cui al punto precedente, o chi per loro esercita la potestà, sono tenuti ad accompagnare e a riprendere il minore all'orario stabilito, rimanendo responsabili dello stesso nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.
10. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo o passivo rispetto all'evento) prima della salita sul mezzo di trasporto e/o successivi alla discesa dallo stesso.
11. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata si procederà con le modalità previste al successivo art. 6.

Art. 4

Modalità per l'erogazione del servizio – iscrizione/ritiro

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda, su apposito modulo, all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune **entro il 31 Maggio** precedente l'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre l'inizio dello stesso. L'iscrizione viene fissata entro un termine anticipato rispetto all'inizio dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio.
2. All'atto della presentazione della domanda di trasporto scolastico, il genitore (o altro familiare esercente la potestà genitoriale) deve sottoscrivere la presa visione del presente regolamento ed accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna, assumendosi tutte le responsabilità connesse e conseguenti, nonché provvedere all'indicazione di eventuali soggetti delegati al ritiro dei minori.
3. Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio sia genitori degli alunni che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.
4. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.
5. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione di presa visione ed accettazione del presente regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi, non saranno accettate.
6. Una volta effettuata l'iscrizione, verrà rilasciato all'alunno un tesserino di riconoscimento riportante la foto del minore, l'indicazione del nome e cognome, la residenza, la scuola frequentata e l'anno scolastico di riferimento; il tesserino dovrà essere conservato dall'utente del servizio per l'eventuale verifica da parte del personale addetto.
7. L'utente che per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenderà più utilizzare il servizio di trasporto scolastico, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Pubblica Istruzione

Art. 5

Modalità di compartecipazione e di pagamento

1. L'Amministrazione Comunale, conformemente alla normativa vigente, stabilisce annualmente la quota di compartecipazione al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono.
2. La quota di compartecipazione sarà resa nota agli iscritti mediante comunicato contenente l'indicazione della tariffa.
3. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio. Nel caso di parziale utilizzo del servizio dovrà essere corrisposta una tariffa di importo pari al 60% della tariffa intera. Deve intendersi come parziale esclusivamente l'utilizzo limitato al solo viaggio di andata o di ritorno, che si protragga per l'intera durata dell'anno scolastico o per la parte residua nel caso di richiesta presentata ad anno scolastico in corso. Non verrà applicata alcuna riduzione qualora la richiesta sia volta ad ottenere l'utilizzo parziale solo in giorni predeterminati. Ai fini dell'accoglimento delle richieste, in ogni caso verrà data priorità alle domande di utilizzo integrale del servizio, ancorché pervenute successivamente a quelle di utilizzo parziale.
4. In caso di mancato pagamento, il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito, fermo restando quanto previsto in materia di riscossione coattiva di entrate patrimoniali.
5. Qualora, nonostante i solleciti, prosegua la morosità, il Comune può interrompere l'erogazione del servizio.

Art. 6

Obblighi dei genitori – autorizzazione

1. Gli alunni di scuola dell'Infanzia o Primaria trasportati, a conclusione del viaggio di ritorno, devono essere riconsegnati esclusivamente ai genitori o a persona maggiorenne da questi espressamente delegata secondo le indicazioni stabilite all'art. 4 comma 2.
2. Gli alunni non ritirati dal genitore o da altro adulto delegato saranno trattenuti sul mezzo di trasporto

e portati, alla fine del percorso, presso la scuola secondaria di I° grado, dove saranno custoditi dalla persona addetta alla sorveglianza sullo scuolabus sino all'arrivo del genitore o adulto consegnatario. La famiglia dovrà risarcire l'amministrazione comunale secondo quanto stabilito dall'art.12 comma 6. In caso di recidiva, l'Amministrazione può interrompere il servizio verso l'utente, senza obbligo di rimborso.

Art. 7

Accompagnamento sugli scuolabus

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di istituire il servizio di accompagnamento, regolamentato secondo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
2. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono l'utilizzo.
3. Il servizio di assistenza sugli scuolabus è rivolto a garantire la sicurezza nel trasporto degli alunni e viene obbligatoriamente garantito per i bambini della scuola dell'Infanzia. Pur non essendo prevista l'obbligatorietà del servizio, lo stesso verrà di massima esteso anche agli alunni della scuola Primaria e, compatibilmente con le risorse, agli studenti della scuola secondaria di I grado.
4. L'Accompagnatore, ad ogni fermata, è tenuto a scendere e a curare il regolare svolgimento della discesa degli alunni dallo scuolabus, secondo i termini del presente regolamento.
5. Gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria sono condotti fino all'ingresso principale del plesso scolastico e consegnati ad un operatore scolastico preposto all'accoglienza secondo gli orari concordati.

Art. 8

Comportamento degli utenti

1. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento corretto ed educato, non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, rispettare e seguire le indicazioni fornite dall'autista e/o dall'eventuale accompagnatore.
2. Gli alunni devono astenersi dall'appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura.
3. Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.
4. Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé ed agli altri trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.
5. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

Art. 9

Comportamento degli autisti

1. Gli autisti degli automezzi devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

2. Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori o del personale delle istituzioni scolastiche.

3. Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito.

4. Essi dovranno vigilare gli alunni provvedendo al richiamo in caso di comportamento scorretto, segnalando tempestivamente al Comune coloro che, nonostante il richiamo, perseverino a comportarsi in modo non adeguato, per l'adozione dei provvedimenti cui al successivo art. 12.

Art. 10

Servizio di trasporto per attività scolastiche ed extra-scolastiche

L'Amministrazione Comunale può disporre l'utilizzo del trasporto scolastico per visite di istruzione (quando si deborda dall'orario curricolare) ed uscite didattiche (interne all'orario curricolare) organizzate dalle scuole.

Le istituzioni scolastiche presenteranno al Comune, all'inizio di ogni anno scolastico, un piano di massima delle uscite didattiche programmate che verrà valutato ed approvato compatibilmente con le disponibilità economiche e la garanzia del servizio di trasporto scolastico.

Durante le visite di istruzione e le uscite didattiche la responsabilità degli alunni è di esclusiva competenza del personale delle istituzioni scolastiche.

Art. 11

Cause d'impedimento a svolgere il servizio

1. In caso di necessità di variazioni di orario per scioperi od assemblee del personale scolastico, l'Istituto Comprensivo provvede ad avvisare le famiglie delle variazioni di orario del servizio.

2. In caso di impossibilità di assicurare il servizio sarà onere dei genitori o dei soggetti legittimati a provvedere al ritiro dei minori presso i singoli plessi scolastici.

3. Il mancato svolgimento del servizio per le ragioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non dà luogo a rimborso della quota di compartecipazione versata.

Art. 12

Provvedimenti

1. Per i minori che adottano comportamenti scorretti si applicheranno i seguenti provvedimenti:

a – per comportamenti scorretti non gravi si procede al richiamo orale da parte dell'accompagnatore, ove previsto, o dell'autista;

b – per comportamenti non gravi ma reiterati, l'Amministrazione procede ad avvisare i genitori mediante raccomandata A.R.;

c – per comportamenti scorretti non gravi ma reiterati, anche dopo l'avviso ai genitori, o per episodi gravi, l'Amministrazione procede alla convocazione dei genitori, presente il minore, per avvisare di eventuali sanzioni;

d – l'Amministrazione, nella persona del funzionario o dell'assessore alla Pubblica Istruzione, dopo aver raccolto tutte le notizie, procede ad eventuali sanzioni (che possono prevedere anche la sospensione dal servizio), stendendo apposito verbale, copia del quale è inviato ai genitori del minore.

2. Il provvedimento che dispone la sospensione del servizio deve essere notificato ai genitori dell'alunno o chi per loro esercita la potestà.

3. Sarà cura dell'assessore (o del funzionario dell'Ufficio competente) assumere presso l'Istituto Comprensivo informazioni sull'alunno contro il quale si intende emanare un provvedimento, al fine di adottare una linea univoca di valutazione.

4. Del provvedimento dovrà essere data comunicazione al Dirigente scolastico per eventuali provvedimenti connessi che l'Istituto Comprensivo ritenesse opportuno assumere.

5. Nessun rimborso sarà dovuto dall'Amministrazione alla famiglia per il periodo di sospensione dall'utilizzo del servizio.

6 . Per i genitori che non ritirano i figli alla fermata costringendo a funzioni supplementari il personale a vario titolo coinvolto, è prevista una sanzione pari al costo orario (€ 14,20) sostenuto dall'Amministrazione comunale per il servizio di sorveglianza sullo scuolabus.

7. Qualora la situazione di cui al punto precedente si manifestasse per più di due volte nell'arco di un anno scolastico, è facoltà dell'Amministrazione comunale, nella persona dell'assessore alla Pubblica

Istruzione o del funzionario competente, sospendere l'alunno dal servizio, senza rimborso alcuno alla famiglia.

Art. 13

Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.